



2026/909

28.4.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/909 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2026

che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di Benzyl Salicylate, di Triphenyl Phosphate, di Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate, dell'alluminio, dei sali di zinco idrosolubili, dell'olio di vetiver acetilato, di Citral, di HC Blue No. 18, di HC Red No. 18, di HC Yellow No. 16, di Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e del suo sale dicloridrato e di DHHB nei prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza «acido 2-idrossibenzoico fenilmetil estere» (n. CAS 118-58-1), denominata «Benzyl Salicylate» nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), figura nell'allegato III, voce 75, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Tale sostanza può pertanto essere utilizzata come fragranza allergizzante nei prodotti cosmetici, fatto salvo l'obbligo di informare i consumatori della sua presenza quando la relativa concentrazione supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare.
- (2) La sostanza «trifenilfosfato» (n. CAS 115-86-6), denominata «Triphenyl Phosphate» nell'INCI, non è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009, ma è utilizzata nei prodotti cosmetici come plastificante per ammorbidire vari polimeri sintetici o renderli flessibili.
- (3) Alla luce delle preoccupazioni circa la possibilità che Benzyl Salicylate e Triphenyl Phosphate alterino il sistema endocrino, rispettivamente nel 2019 e nel 2021 la Commissione ha rivolto al pubblico un invito a presentare dati. L'industria cosmetica ha presentato prove scientifiche per dimostrare che l'impiego di tali sostanze nei prodotti cosmetici è sicuro. La Commissione ha chiesto al comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) di eseguire valutazioni della sicurezza di tali sostanze in considerazione delle informazioni fornite dall'industria.
- (4) Nel suo parere del 26 ottobre 2023 ⁽²⁾ il CSSC ha concluso che la sostanza Benzyl Salicylate è sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici fino alle concentrazioni massime comunicate dall'industria. Considerato il parere del CSSC si può concludere che sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di tale sostanza nei prodotti cosmetici se la sua concentrazione supera determinati livelli. L'impiego di Benzyl Salicylate nei prodotti cosmetici dovrebbe pertanto essere limitato alle concentrazioni massime proposte dal CSSC nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (5) Nel suo parere del 25 luglio 2024 ⁽³⁾ il CSSC non ha potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza di Triphenyl Phosphate perché le informazioni fornite dall'industria non erano sufficienti per valutare pienamente tale sostanza ed escluderne la potenziale genotossicità. Considerato il parere del CSSC si può concludere che sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di tale sostanza nei prodotti cosmetici. Tale sostanza dovrebbe pertanto essere aggiunta all'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009.

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj>.

⁽²⁾ CSSC (comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), *Opinion on Benzyl Salicylate* (CAS No. 118-58-1, EC No. 204-262-9), versione preliminare del 6-7 giugno 2023, versione definitiva del 26 ottobre 2023, SCCS/1656/23.

⁽³⁾ CSSC, *Opinion on triphenyl phosphate* (CAS No. 115-86-6, EC No. 204-112-2), versione preliminare del 27 marzo 2024, versione definitiva del 25 luglio 2024, SCCS/1664/24.

- (6) La sostanza «zeolite d'argento e di zinco» (n. CAS 130328-20-0), denominata «Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate» nell'INCI, è stata classificata come «tossica per la riproduzione di categoria 2» dal regolamento (UE) 2017/776 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (7) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009, la zeolite d'argento e di zinco figura nell'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici (allegato II, voce 1597, di tale regolamento ⁽⁵⁾).
- (8) In considerazione della diminuzione del numero di conservanti disponibili nei prodotti cosmetici l'industria ha presentato un fascicolo nel quale sostiene che l'impiego della zeolite d'argento e di zinco come conservante nei prodotti cosmetici è sicuro. Nel suo parere del 21 dicembre 2023 ⁽⁶⁾ il CSSC ha concluso che la zeolite d'argento e di zinco è sicura fino a una concentrazione massima dell'1 % nei deodoranti spray e nei fondotinta in polvere, a condizione che il tenore di argento nella zeolite d'argento e di zinco non superi il 2,5 %.
- (9) Considerato il parere del CSSC la zeolite d'argento e di zinco dovrebbe essere rimossa dall'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e dovrebbe pertanto essere aggiunta all'elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato V del medesimo regolamento.
- (10) L'alluminio e gli ingredienti contenenti alluminio sono utilizzati in una serie di prodotti cosmetici con varie funzioni. Attualmente diversi ingredienti contenenti alluminio sono elencati nel regolamento (CE) n. 1223/2009: nell'allegato III, voci 34, 50, 189, 190 e 192, nell'allegato IV, voci 117, 118, 119, 121, 131 e 150 e nell'allegato VI, voce 27 bis.
- (11) Alla luce delle preoccupazioni riguardo alla sicurezza concernenti la possibilità che i cosmetici contribuiscano significativamente all'esposizione sistemica totale all'alluminio, la Commissione ha chiesto al CSSC di eseguire una valutazione della sicurezza degli ingredienti contenenti alluminio in considerazione delle informazioni fornite dall'industria.
- (12) Il 27 marzo 2024 il CSSC ha adottato un parere ⁽⁷⁾ nel quale conclude che l'alluminio e gli ingredienti contenenti alluminio possono essere considerati sicuri a determinate condizioni d'uso.
- (13) Fatte salve le restrizioni e le condizioni già previste negli allegati III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, i limiti di concentrazione per l'alluminio indicati nel parere del CSSC per le categorie di prodotti cosmetici non spray e spray dovrebbero riflettersi nell'allegato III di tale regolamento.
- (14) Per quanto riguarda i «sali di zinco idrosolubili», l'allegato III, voce 24, del regolamento (CE) n. 1223/2009 limita l'impiego di acetato di zinco, cloruro di zinco, gluconato di zinco e glutammato di zinco fino a una concentrazione massima dell'1 % in zinco in tutti i prodotti cosmetici.
- (15) Alla luce delle potenziali preoccupazioni riguardo alla sicurezza concernenti l'impiego di sali di zinco nei prodotti per il cavo orale quali dentifrici e collutori per fasce d'età specifiche, la Commissione ha chiesto al CSSC di eseguire una valutazione della sicurezza di tali composti in considerazione delle informazioni fornite dall'industria.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/776/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/831 della Commissione, del 22 maggio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/831/oj>).

⁽⁶⁾ CSSC, *Opinion on silver zinc zeolite (CAS No. 130328-20-0, EC No. 603-404-0)*, versione preliminare del 21 marzo 2023, versione definitiva del 21 dicembre 2023, SCCS/1650/23.

⁽⁷⁾ CSSC, *Opinion on the safety of aluminium in cosmetic products - Submission IV*, versione preliminare del 14 dicembre 2023, versione definitiva del 27 marzo 2024, SCCS/1662/23.

- (16) Il 26 ottobre 2023 il CSSC ha adottato un parere ⁽⁸⁾ nel quale conclude che i sali di zinco idrosolubili comprendenti l'acetato di zinco (n. CAS 557-34-6), il cloruro di zinco (n. CAS 7646-85-7), il gluconato di zinco (n. CAS 4468-02-4), il citrato di zinco (n. CAS 546-46-3) e il solfato di zinco, il solfato di zinco monoidrato, il solfato di zinco eptaidrato (n. CAS 7733-02-0/7446-19-7/7446-20-0) possono essere considerati sicuri se utilizzati nei dentifrici a concentrazioni fino all'1 % in zinco, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a un anno, nel cui caso tale concentrazione non dovrebbe superare lo 0,72 % in zinco. Il CSSC ha inoltre concluso che i sali di zinco idrosolubili possono essere considerati sicuri se utilizzati nei colluttori a concentrazioni fino allo 0,1 % in zinco in tutte le fasce d'età superiori a sei anni.
- (17) In considerazione del parere del CSSC si può concludere che sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego dei sali di zinco idrosolubili nei prodotti per il cavo orale se la concentrazione di tali sostanze supera determinati livelli. L'impiego dei sali di zinco idrosolubili dovrebbe pertanto essere limitato alle concentrazioni massime proposte dal CSSC.
- (18) La sostanza «olio di vetiver acetilato» (n. CAS 84082-84-8) non è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009, ma è utilizzata come fragranza in vari tipi di prodotti cosmetici.
- (19) Alla luce delle potenziali preoccupazioni riguardo alla sicurezza concernenti il potenziale di sensibilizzazione dell'olio di vetiver acetilato se utilizzato come fragranza nei prodotti cosmetici, la Commissione ha chiesto al CSSC di eseguire una valutazione della sicurezza in considerazione delle informazioni fornite dall'industria.
- (20) Nel suo parere del 20-21 giugno 2019 ⁽⁹⁾ il CSSC ha concluso che l'olio di vetiver acetilato può essere considerato sicuro come ingrediente per le sue proprietà odorose se utilizzato con l'1 % di alfa-tocoferolo nei prodotti cosmetici da non sciacquare e da sciacquare alle concentrazioni proposte dall'industria. Nel suo parere del 25 ottobre 2024 ⁽¹⁰⁾ il CSSC ha inoltre concluso che l'olio di vetiver acetilato può essere considerato sicuro anche se utilizzato in prodotti spray che possono comportare un'esposizione per inalazione.
- (21) In considerazione dei pareri del CSSC si può concludere che sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di olio di vetiver acetilato nei prodotti cosmetici se la concentrazione di tale sostanza supera determinati livelli. L'impiego dell'olio di vetiver acetilato nei prodotti cosmetici dovrebbe pertanto essere limitato alle concentrazioni massime proposte dal CSSC.
- (22) La sostanza «3,7-dimetil-2,6-ottadienale» (n. CAS 5392-40-5), denominata «Citral» nell'INCI, figura nell'allegato III, voce 70, del regolamento (CE) n. 1223/2009. Tale sostanza può pertanto essere utilizzata come fragranza allergizzante nei prodotti cosmetici, fatto salvo l'obbligo di informare i consumatori della sua presenza quando la relativa concentrazione supera lo 0,001 % nei prodotti da non sciacquare e lo 0,01 % nei prodotti da sciacquare.
- (23) Alla luce delle potenziali preoccupazioni riguardo alla sicurezza concernenti il potenziale di sensibilizzazione della sostanza Citral utilizzata come fragranza nei prodotti cosmetici, la Commissione ha chiesto al CSSC di valutarne i livelli massimi di sicurezza utilizzando la metodologia di valutazione quantitativa dei rischi 2 (*Quantitative Risk Assessment 2 – QRA2*) per la soglia di sensibilizzazione sulla base delle informazioni fornite dall'industria.
- (24) Il 29 luglio 2024 il CSSC ha adottato un parere ⁽¹¹⁾ nel quale conclude che la sostanza Citral può essere considerata sicura in relazione all'induzione della sensibilizzazione alle concentrazioni proposte dall'industria.

⁽⁸⁾ CSSC, *Opinion on water soluble zinc salts used in oral hygiene products - Submission II*, versione preliminare del 3 luglio 2023, versione definitiva del 26 ottobre 2023, SCCS/1657/23.

⁽⁹⁾ CSSC, *Opinion on fragrance ingredient Acetylated Vetiver Oil (AVO) - Submission III*, SCCS/1599/18, versione preliminare del 21-22 giugno 2018, versione definitiva del 26 febbraio 2019, rettifica del 20-21 giugno 2019.

⁽¹⁰⁾ CSSC, *Opinion on the inhalation toxicity of the fragrance ingredient Acetylated Vetiver Oil – AVO (CAS No 84082-84-8, EC No 282-031-1) in sprayable cosmetic products - Submission IV*, versione preliminare del 28 febbraio 2024, versione definitiva del 25 ottobre 2024, SCCS/1663/24.

⁽¹¹⁾ CSSC, *Opinion on Citral (CAS No. 5392-40-5, EC No. 226-394-6) - sensitisation endpoint*, versione preliminare del 27 marzo 2024, versione definitiva del 29 luglio 2024, SCCS/1666/24.

- (25) In considerazione del parere del CSSC si può concludere che sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di Citral nei prodotti cosmetici se la concentrazione di tale sostanza supera determinati livelli. L'impiego di tale sostanza nei prodotti cosmetici dovrebbe pertanto essere limitato alle concentrazioni massime proposte dal CSSC.
- (26) La sostanza «3-[(E)-(3-cloro-4-idrossifenil)diazetil]-2,l-benzisotiazolo-5-sulfonammide» (n. CAS 1166834-57-6/852356-91-3), denominata «HC Blue No. 18» nell'INCI, non è attualmente disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009 ed è utilizzata come sostanza nelle tinture per capelli ossidative e non ossidative.
- (27) Sulla base dei dati sulla sicurezza forniti dall'industria in merito all'impiego di HC Blue No. 18 nelle tinture per capelli ossidative e non ossidative, nel suo parere scientifico del 27 aprile 2023 ⁽¹²⁾ il CSSC ha concluso che la sostanza HC Blue No. 18 è sicura se utilizzata in tali prodotti a concentrazioni in posa fino allo 0,35 %.
- (28) Alla luce del parere scientifico del CSSC si può concludere che sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di HC Blue No. 18 nelle tinture per capelli ossidative e non ossidative se la concentrazione di tale sostanza supera un determinato livello. L'impiego di detta sostanza in tali prodotti dovrebbe pertanto essere limitato a una concentrazione massima dello 0,35 %.
- (29) La sostanza «3-(2,5-diamminofenil)propan-1-olo e sale dicloridrato 3-(2,5-diamminofenil)propan-1-olo» (n. CAS 73793-79-0 e 1928659-47-5), denominata «Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e Hydroxypropyl-p-phenylenediamine 2HCl» nell'INCI, non è attualmente disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009 ed è utilizzata come sostanza nelle tinture per capelli ossidative.
- (30) Sulla base dei dati sulla sicurezza forniti dall'industria in merito all'impiego di Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e Hydroxypropyl-p-phenylenediamine 2HCl nelle tinture per capelli ossidative, nel suo parere del 28 febbraio 2024 ⁽¹³⁾ il CSSC ha concluso che dette sostanze sono sicure se utilizzate in tali prodotti a concentrazioni in posa fino al 2 %.
- (31) Alla luce del parere del CSSC si può concludere che sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e Hydroxypropyl-p-phenylenediamine 2HCl nelle tinture per capelli ossidative se la concentrazione di tale sostanza supera un determinato livello. L'impiego di dette sostanze in tali prodotti dovrebbe pertanto essere limitato a una concentrazione massima del 2 %.
- (32) La sostanza «2-cloro-4-[(1E)-(1-metil-1H-pirazol-5-il)diazetil]-fenolo» (n. CAS 1184721-10-5), denominata «HC Yellow No. 16» nell'INCI, non è attualmente disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009 ed è utilizzata come sostanza nelle tinture per capelli ossidative e non ossidative.
- (33) Sulla base dei dati sulla sicurezza forniti dall'industria in merito all'impiego di HC Yellow No. 16 nelle tinture per capelli ossidative e non ossidative, nel suo parere scientifico del 25 ottobre 2024 ⁽¹⁴⁾ il CSSC ha concluso che detta sostanza è sicura se utilizzata in tali prodotti a concentrazioni in posa fino all'1 % nelle tinture per capelli ossidative e fino all'1,5 % nelle tinture per capelli non ossidative.
- (34) Alla luce del parere scientifico del CSSC si può concludere che sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di HC Yellow No. 16 nelle tinture per capelli ossidative e non ossidative se la concentrazione di tale sostanza supera un determinato livello. L'impiego di tale sostanza nelle tinture per capelli ossidative e non ossidative dovrebbe pertanto essere limitato a una concentrazione massima rispettivamente dell'1 % e dell'1,5 %.

⁽¹²⁾ CSSC, *Scientific advice on HC Blue 18 (Colipa No. B122) - submission II*, 27 aprile 2023, SCCS/1653/23.

⁽¹³⁾ CSSC, *Opinion on Hydroxypropyl-p-phenylenediamine and its dihydrochloride salt (A165) (CAS/EC No. 73793-79-0/827-723-1 and 1928659-47-5/-)*, versione preliminare del 26 ottobre 2023, versione definitiva del 28 febbraio 2024, SCCS/1659/23.

⁽¹⁴⁾ CSSC, *Scientific advice on hair dye HC Yellow No. 16 (Colipa No B123) (CAS No. 1184721-10-5) - Submission II*, versione preliminare del 31 luglio 2024, versione definitiva del 25 ottobre 2024, SCCS/1670/24.

- (35) La sostanza «2-cloro-4-[(E)-[3-(metiltio)-1,2,4-tiadiazol-5-il]diazetil]fenol» (n. CAS 1444596-49-9), denominata «HC Red No. 18» nell'INCI, non è attualmente disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009 ed è utilizzata come sostanza nelle tinture per capelli ossidative e non ossidative.
- (36) Sulla base dei dati sulla sicurezza forniti dall'industria in merito all'impiego di HC Red No. 18 nelle tinture per capelli ossidative e non ossidative, nel suo parere scientifico del 22 gennaio 2025 ⁽¹⁵⁾ il CSSC ha concluso che detta sostanza è sicura se utilizzata in tali prodotti a concentrazioni in posa fino all'1,5 % nelle tinture per capelli ossidative e fino allo 0,5 % nelle tinture per capelli non ossidative.
- (37) Alla luce del parere scientifico del CSSC si può concludere che sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di HC Red No. 18 nelle tinture per capelli ossidative e non ossidative se la concentrazione di tale sostanza supera un determinato livello. L'impiego di tale sostanza nelle tinture per capelli ossidative e non ossidative dovrebbe pertanto essere limitato a una concentrazione massima rispettivamente dell'1,5 % e dello 0,5 %.
- (38) La sostanza «2-[4-(dietilammino)-2-idrossibenzoil]- benzoato di esile» (n. CAS/CE 302776-68-7/443-860-76), denominata «Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB)» nell'INCI, figura nell'allegato VI, voce 28, del regolamento (CE) n. 1223/2009 e può pertanto essere utilizzata come filtro UV nei prodotti cosmetici.
- (39) Considerate le recenti preoccupazioni circa la presenza di di-n-esil ftalato (DnHexP) come contaminante nella produzione di DHHB e alla luce del progresso tecnico e scientifico e, in particolare, delle varie preoccupazioni per la salute, nel suo parere scientifico del 14 febbraio 2025 ⁽¹⁶⁾ il CSSC ha concluso che il livello di tracce di 260 ppm è sicuro come impurità sotto forma di tracce inevitabili nella sostanza DHHB. Nel suo parere scientifico il CSSC ha inoltre rilevato le informazioni disponibili secondo cui i livelli di DnHexP nella sostanza DHHB possono essere ridotti a 1 ppm. Il CSSC ritiene pertanto che tale livello di tracce di 1 ppm dovrebbe corrispondere al livello massimo di DnHexP come impurità sotto forma di tracce inevitabili nella sostanza DHHB.
- (40) Dato l'aumento dei costi di produzione di DHHB con un livello di tracce di 1 ppm di DnHexP, in particolare per le piccole e medie imprese, e di conseguenza il costo più elevato dei prodotti per la protezione solare contenenti DHHB per i consumatori, la Commissione e gli Stati membri hanno convenuto che il livello di 10 ppm può essere accettato come sicuro per il DnHexP nella sostanza DHHB.
- (41) Alla luce del parere scientifico del CSSC si può concludere che sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi al contaminante DnHexP nella sostanza DHHB come filtro UV se la concentrazione di tale contaminante supera un determinato livello. Il livello massimo di DnHexP come impurità sotto forma di tracce inevitabili nella sostanza DHHB dovrebbe pertanto essere limitato a 10 ppm, tenendo conto dell'impatto economico sui fabbricanti di prodotti per la protezione solare.
- (42) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (43) Per consentire all'industria cosmetica di utilizzare tinture per capelli e conservanti nei prodotti cosmetici, le pertinenti modifiche degli allegati III e V dovrebbero applicarsi senza indugio. È tuttavia opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire all'industria di adeguarsi alle nuove prescrizioni sull'impiego di altre sostanze soggette a restrizioni nel contesto del presente regolamento e di far cessare progressivamente l'immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici non conformi a tali prescrizioni o condizioni.
- (44) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

⁽¹⁵⁾ CSSC, *Scientific advice on HC Red No. 18 (B124) (CAS 1444596-49-9) - Submission II*, versione preliminare del 6 dicembre 2024, versione definitiva del 22 gennaio 2025, SCCS/1673/24.

⁽¹⁶⁾ CSSC, *Scientific advice on the safety of Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate – DHHB – S83 (CAS/EC No. 302776-68-7/443-860-6) from cosmetic products*, versione preliminare del 14 febbraio 2025, versione definitiva del 26 giugno 2025, SCCS/1678/25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II, III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) la voce 1597 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
«1597	Zeolite d'argento e di zinco ad eccezione della zeolite d'argento e di zinco alle condizioni previste nell'allegato V, voce 61	130328-20-0	603-404-0»;

b) è aggiunta la voce seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza		
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE
a	b	c	d
«1752	Trifenilfosfato (*)	115-86-6	204-112-2

(*) *A decorrere dal 1° gennaio 2027 i prodotti cosmetici contenenti trifetilfosfato e non conformi alle restrizioni non sono immessi sul mercato dell'Unione. A decorrere dal 1° luglio 2028 i prodotti cosmetici contenenti trifetilfosfato e non conformi alle restrizioni non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.»;*

2) l'allegato III è così modificato:

a) le voci 24, 70 e 75 sono sostituite dalle seguenti:

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«24	Sali di zinco idrosolubili,	Zinc Acetate	557-34-6/ 5970-45-6	209-170-2/ -	a) Dentifrici destinati a utilizzatori di età superiore a un anno	a) 1 % in zinco		

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	tranne lo zinco solfofenato (allegato III, voce 25) (**)	Zinc Chloride Zinc Gluconate Zinc Glutamate Zinc Citrate Zinc Sulphate	7646-85-7 4468-02-4 1949-15-1 546-46-3 7733-02-0/ 7446-19-7/ 7446-20-0	231-592-0 224-736-9 - 208-901-2 231-793-3	b) Dentifrici destinati a bambini di età compresa tra sei mesi e un anno c) Colluttori destinati a utilizzatori di età superiore a sei anni d) Altri prodotti	b) 0,72 % in zinco c) 0,1 % in zinco d) 1 % in zinco»;		
«70	3,7-dimetil-2,6-ottadienale (**) (E)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale (***) (Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale (***)	Citral Geranial Neral	5392-40-5 141-27-5 106-26-3	226-394-6 205-476-5 203-379-2	a) Prodotti cosmetici per le labbra, rossetti, unguenti per le labbra b) Deodoranti e antitraspiranti c) Prodotti per gli occhi, prodotti per il trucco del viso e struccanti d) Profumi (idroalcolici e non idroalcolici, spray e non spray)	a) 0,11 % b) 0,032 % c) 0,65 % d) 0,6 %	La presenza della sostanza o delle sostanze deve essere indicata come "Citral" nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la concentrazione della sostanza o delle sostanze supera i seguenti valori: — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare;	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
					e) Prodotti per la pelle da non sciacquare (ad eccezione di prodotti per le labbra, deodoranti e antitraspiranti, profumi, prodotti per gli occhi, trucco per il viso e struccanti) e prodotti per le unghie	e) 0,15 %	— 0,01 % nei prodotti da sciacquare.»;	
					f) Prodotti per il cavo orale	f) 0,35 %		
					g) Prodotti per capelli/barba e baffi da non sciacquare	g) 1,2 %		
					h) Prodotti per la pelle e per capelli/barba e baffi da sciacquare	h) 1,2 %		
					i) Prodotti da non sciacquare per la zona anogenitale (salviette per neonati e salviette intime)	i) 0,063 %		

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«75	Acido 2-idrossibenzoico fenilmetil estere (**)	Benzyl Salicylate	118-58-1	204-262-9	<p>a) Profumi (idroalcolici e non idroalcolici, spray e non spray)</p> <p>b) Prodotti per la pelle e per capelli/barba e baffi da sciacquare (ad eccezione di gel doccia/prodotti per il bagno)</p> <p>c) Gel doccia/prodotti per il bagno</p> <p>d) Prodotti per la pelle e per capelli/barba e baffi da non sciacquare (non spray/non aerosol) (ad eccezione di lozioni per il corpo)</p> <p>e) Prodotti per capelli/barba e baffi da non sciacquare (spray/aerosol)</p> <p>f) Lozioni per il corpo</p> <p>g) Prodotti per il trucco del viso e struccanti</p> <p>h) Prodotti per il cavo orale</p> <p>i) Prodotti deodoranti (spray/aerosol)</p>	<p>a) 4 %</p> <p>b) 0,5 %</p> <p>c) 1,3 %</p> <p>d) 0,5 %</p> <p>e) 0,5 %</p> <p>f) 0,7 %</p> <p>g) 0,2 %</p> <p>h) 0,004 %</p> <p>i) 0,91 %</p>	<p>La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 0,001 % nei prodotti da non sciacquare; — 0,01 % nei prodotti da sciacquare.»; 	

b) sono aggiunte le voci seguenti:

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«379	Ingredienti contenenti alluminio ad eccezione di quelli che figurano nell'allegato III, voci 34, 50, 189, 190 e 192, nell'allegato IV, voci 117, 118, 119, 121, 131 e 150, nell'allegato V, voce 61 e nell'allegato VI, voce 27 bis (**).				a) Antitraspiranti o deodoranti non aerosol b) Antitraspiranti o deodoranti aerosol c) Dentifrici d) Prodotti per le labbra e) Prodotti per il corpo e per il viso da sciacquare f) Saponette g) Prodotti per capelli/barba e baffi da sciacquare h) Prodotti per capelli/barba e baffi da non sciacquare che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione i) Tutti gli altri prodotti per capelli/barba e baffi da non sciacquare	a) 7,73 % in Al b) 3,24 % in Al c) 3,18 % in Al d) 14,62 % in Al e) 0,89 % in Al f) 4 % in Al g) 7,14 % in Al h) 0,15 % in Al i) 6,7 % in Al	Per q): da non usare nei prodotti per la protezione solare che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.	Per r): Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino.

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
					j) Prodotti per il trucco (ad eccezione di prodotti per le labbra, eyeliner, ombretti, smalti per unghie e mascara)	j) 23 % in Al		
					k) Eyeliner	k) 15,76 % in Al		
					l) Ombretti	l) 43,31 % in Al		
					m) Smalti per unghie	m) 3,61 % in Al		
					n) Mascara	n) 3,13 % in Al		
					o) Prodotti per il viso da non sciacquare (ad eccezione di prodotti per il trucco, eyeliner, ombretti e mascara)	o) 10,59 % in Al		
					p) Prodotti per le mani da non sciacquare	p) 0,86 % in Al		

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
					q) Altri prodotti per la pelle da non sciacquare (ad eccezione di antitraspiranti o deodoranti non aerosol, antitraspiranti o deodoranti aerosol, prodotti per il viso da non sciacquare, prodotti per le mani da non sciacquare e talco in polvere)	q) 3,81 % in Al		
					r) Talco in polvere	r) 2,0 % in Al		
380	Vetiveria zizanioides, estratto, acetilato (**) Oli, vetiver, acetilati (**)	Acetylated Vetiveria Zizanioides Root Extract; Acetylated Vetiveria Zizanioides Root Oil	84082-84-8/ 68917-34-0	282-031-1/-	a) Profumi (idroalcolici e non idroalcolici, spray e non spray) b) Deodoranti c) Prodotti per il trucco d) Prodotti da non sciacquare [ad eccezione di a), b) e c)] e) Prodotti da sciacquare	a) 0,9 % b) 0,05 % c) 0,05 % d) 0,1 % e) 0,2 %	Per le lettere da a) a e): stabilizzato con l'1 % di alfa-tocoferolo (per le materie prime).	

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
381	3-[(E)-(3-cloro-4-idrossifenil) diazenil]-2,1-benzisotiazolo-5-sulfonammide	HC Blue No. 18	1166834-57-6/ 852356-91-3	-/-	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,35 %	Per a): Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,35 %.	Per a): da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione. "I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli: - in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; - se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; - se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero."

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
382	3-(2,5-diamminofenil)propan-1-olo e sale dicloridrato 3-(2,5-diamminofenil)propan-1-olo	Hydroxypropyl-p-phenylenediamine e Hydroxypropyl-p-phenylenediamine 2HCl	73793-79-0 1928659-47-5	827-723-1 -	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2 %.	Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione. "I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli: - in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; - se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; - se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero."

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
383	2-cloro-4-[(1E)-(1-metil-1H-pirazol-5-il) diazenil]-fenolo	HC Yellow No. 16	1184721-10-5	-	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 1,5 %	Per a): Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1 %.	Per a): da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione. "I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli: - in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; - se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; - se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero."

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
384	2-cloro-4-((E)-[3-(metiltio)-1,2,4-tiadiazol-5-il]diazetil)fenolo	HC Red No. 18	1444596-49-9	-	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) 0,5 %	Per a): Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %.	Per a): da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione. "I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli: - in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato; - se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; - se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero."

(**) A decorrere dal 1° gennaio 2027 i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze e non conformi alle restrizioni non sono immessi sul mercato dell'Unione. A decorrere dal 1° luglio 2028 i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze e non conformi alle restrizioni non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

(***) A decorrere dal 1° gennaio 2027 i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze e non conformi alle restrizioni non sono immessi sul mercato dell'Unione. A decorrere dal 1° agosto 2028 i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze e non conformi alle restrizioni non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.»;

3) all'allegato V è aggiunta la voce seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«61	Zeolite d'argento e di zinco	Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate	130328-20-0	603-404-0	a) Deodorante spray b) Fondotinta in polvere	a) e b): 1 %	Per le lettere a) e b) il tenore di argento nella sostanza Ammonium Silver Zinc Aluminium Silicate non deve superare il 2,5 %.»;	

4) all'allegato VI, la voce 28 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«28	2-[4-(dietilammino)-2-idrossibenzoil]-benzoato di esile (****)	Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB)	302776-68-7	443-860-6		10 %	Il di-n-esil ftalato (DnHexP) come impurità sotto forma di tracce inevitabili nella sostanza DHHB non deve superare un valore di 10 ppm.	

(****) A decorrere dal 1° gennaio 2027 i prodotti cosmetici contenenti «2-[4-(dietilammino)-2-idrossibenzoil]- benzoato di esile» e non conformi alle condizioni non sono immessi sul mercato dell'Unione. A decorrere dal 1° luglio 2028 i prodotti cosmetici contenenti «2-[4-(dietilammino)-2-idrossibenzoil]- benzoato di esile» e non conformi alle condizioni non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.».